



CONSORZIO SERVIZI
ECOLOGIA ED AMBIENTE

**APPALTO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI CAPTAZIONE DEL BIOGAS,
CONDUZIONE E MANUTENZIONE DELLA DISCARICA DI PROPRIETA’ DEL
C.S.E.A. “CASTELLO DELLA NEBBIA” IN FOSSANO.
PERIODO 01.08.2023 - 31.07.2026.**

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

Il Responsabile del Procedimento: TALLONE arch. Flavio

Il Direttore dell’Esecuzione: LERDA ing. Marco

Saluzzo, 26.04.2023

Sommario

Art. 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO	3
Art. 2 – PRESTAZIONI RICHIESTE	3
2.1 Conduzione e manutenzione della discarica	3
2.2 Gestione della captazione e combustione del biogas	5
2.3 Gestione della captazione del percolato	5
2.4 Verifica del corretto funzionamento delle reti impiantistiche (elettriche ed idrauliche) e manutenzione ordinaria delle stesse	6
2.5 Analisi annuale della qualità del biogas dai singoli pozzi di captazione.....	7
2.6 Piccola manutenzione del verde.....	7
2.7 Revisione e manutenzione attrezzature e dispositivi antincendio	7
2.8 Misurazione e campionamento di matrici ambientali volte alla redazione del rapporto annuale per gli Enti preposti al controllo;	8
2.9 Redazione di una perizia asseverata costi gestione <i>post mortem</i> della discarica dal 2025 al 2035; .	8
2.10 Taglio annuale erba sul corpo discarica e sulle pertinenze per gli anni 2025 e 2026.	9
Art. 3 – DURATA DELL’APPALTO	9
Art. 4 – AMMONTARE DELL’APPALTO	10
Art. 5 – CONTRATTO.....	11
Art. 6 – CONDIZIONI DI PAGAMENTO	11
Art. 7 – CESSIONE DEL CREDITO.....	12
Art. 8 – GARANZIE	12
8.1 Garanzia definitiva	12
8.2 Coperture assicurative	12
Art. 9 – NORME GENERALI DEL SERVIZIO	14
Art. 10 – RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE	15
Art. 11 – PREVENZIONE INFORTUNI E IGIENE SUL LAVORO – NORME DI SICUREZZA	15
11.1 DUVRI ricognitivo	16
Art. 12 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL SERVIZIO DA PARTE DELL’APPALTATORE.....	19
Art. 13 – PROVE E VERIFICHE DEL SERVIZIO, RISERVE DELL’APPALTATORE	19
Art. 14 – CAUSE DI FORZA MAGGIORE	19
Art. 15 – PENALI	20
Art. 16 – INTERRUZIONI DEL SERVIZIO.....	20
Art. 17 – DICHIARAZIONE DI DECADENZA.....	20
Art. 18 – RISOLUZIONE DEL SERVIZIO E RECESSO	20
Art. 19 – MODALITA’ DI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE	22
Art. 20 – CONTATTI	22
ALLEGATO 1 – Autorizzazione	24
ALLEGATO 2 – Mappa del sito con punti di presa fotografica	37
ALLEGATO 3 – Mappa del sito con impiantistica	38
ALLEGATO 4 – Adeguamento ISTAT	39
ALLEGATO 5 - Modello editabile tracciabilità dei flussi	40

Art. 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO

Il presente procedimento, indetto dal Consorzio Servizi Ecologia ed Ambiente (da ora innanzi CSEA), con sede operativa in P.za Risorgimento, 2 - SALUZZO, ha per oggetto le attività di gestione del post-mortem del sito di discarica per rifiuti urbani non pericolosi sita in Fossano, Via Salmour, denominata "Castello della Nebbia" (Coordinate UTM 44,565657 – 7,771864).

La discarica in oggetto ha cessato la sua attività nell'anno 2005 e, da allora, sono in atto le operazioni di post-gestione.

Attualmente la Determina provinciale n. CN 2711 del 29.06.2015 della Provincia di Cuneo, da ora innanzi "Autorizzazione" (Allegato 1) disciplina le attività da prestare per la gestione del sito: tale documento è parte integrante del presente CSA.

Presentando offerta l'Affidatario dichiara di aver preso visione di tutta la documentazione che regola il servizio e di essere a conoscenza e consapevole di quanto in essa contenuto.

I servizi richiesti dal presente appalto sono i seguenti:

- conduzione e manutenzione della discarica;
- gestione della captazione e combustione del biogas;
- gestione della captazione del percolato;
- verifica del corretto funzionamento delle reti impiantistiche (elettriche ed idrauliche) e manutenzione ordinaria delle stesse;
- analisi annuale della qualità del biogas dai singoli pozzi di captazione;
- piccola manutenzione del verde;
- revisione e manutenzione attrezzature e dispositivi antincendio;
- misurazione e campionamento di matrici ambientali volte alla redazione del rapporto annuale per gli Enti preposti al controllo;
- redazione di una perizia asseverata volta all'aggiornamento della stima dei costi di gestione delle attività di gestione del *post-mortem* della discarica dal 2025 al 2035;
- taglio annuale erba sul corpo discarica e sulle pertinenze per gli anni 2025 e 2026.

L'Affidatario, all'atto della presa in carico del servizio, dovrà individuare e trasmettere al CSEA il nominativo ed i contatti (indirizzo di posta elettronica e telefono cellulare) di un suo dipendente che sarà il referente operativo unico della gestione verso la Stazione Appaltante: il referente operativo dovrà garantire reperibilità.

Art. 2 – PRESTAZIONI RICHIESTE

In riferimento all'Art. 1 si riportano di seguito i dettagli delle attività da prestare:

2.1 Conduzione e manutenzione della discarica

Il servizio dovrà essere eseguito dall'Appaltatore in autonomia organizzativa e nel rispetto di quanto specificatamente previsto nell'Autorizzazione, a cui si rimanda per intero.

A prescindere dall'autonomia sopra esposta il servizio prevede l'intervento nel sito con frequenza almeno BISETTIMANALE (2 volte a settimana).

All'atto di ciascun sopralluogo dovrà essere trasmessa al Direttore dell'Esecuzione la seguente documentazione fotografica:

- 1) piazzale ingresso;

- 2) lato EST basescarpata;
- 3) lato NORD basescarpata;
- 4) lato OVEST basescarpata;
- 5) lato SUD basescarpata;
- 6) sommità centrale discarica;
- 7) sommità NORD discarica;
- 8) sommità SUD discarica;
- 9) vasca percolato;
- 10) zona torcia.

In Allegato 2 è riportata la mappa del sito con i punti di presa richiesti.

La trasmissione della documentazione fotografica potrà essere effettuata indifferentemente a mezzo:

- posta elettronica;
- trasferimento massiva dati (es: we transfer)
- smatphone (WhatsApp - da ora innanzi "wa", Telegram);
- condivisione su cloud.

Il servizio prevede il controllo dello stato della discarica e delle zone limitrofe: a titolo esemplificativo e non esaustivo dovrà essere verificata:

- la piena efficienza delle recinzioni e del cancello;
- l'integrità dei manufatti a servizio della discarica (gabbionate di piede scarpata, delle teste di pozzo/piezometri, degli armadi e delle scatole di alloggio dei pannelli di controllo elettrici ed elettronici presenti in sito, dei cavidotti di protezione dei cavi elettrici, delle barriere di protezione dalla caduta dall'alto, ecc.);
- l'integrità delle connessioni idrauliche delle reti: giunti tra teste di pozzo e condotte, innesti delle condotte nelle stazioni di regolazione;
- l'integrità dello strato di copertura vegetale della discarica;
- la funzionalità della rete di raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche;
- la fruibilità della viabilità interna;
- la chiusura dei locali di pertinenza del sito.

In base alle evidenze dei sopralluoghi l'Appaltatore dovrà provvedere a riparare eventuali rotture riscontrate nelle recinzioni: con frequenza annuale dovrà comunque essere garantito (compreso nel canone di servizio) un intervento di manutenzione straordinaria di tutto lo sviluppo della recinzione perimetrale volto a ripristinare eventuali danni maggiori (dovuti ad esempio alla caduta di piante o al distacco di rami).

Per quel che riguarda la rete di raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche dovrà essere garantito il regolare deflusso delle acque con asportazione di eventuali depositi di materiale che creino delle occlusioni.

Saranno a carico dell'Affidatario tutte le attività di monitoraggio delle matrici ambientali previste nell'Autorizzazione e riassunte nella Tabella 1 dell'Allegato Tecnico.

E' in capo all'Affidatario la responsabilità civile e penale in merito alla prestazione delle attività richieste: la Stazione Appaltante, affidando il servizio di gestione del sito, declina ogni responsabilità in merito.

In Allegato 3 è riportata una planimetria del sito con indicazione dei pozzi, dei piezometri e delle linee degli impianti idraulici.

Dovrà inoltre:

- essere effettuata tutta l'attività di ufficio necessaria alla conduzione dell'impianto;
- essere garantito il supporto al CSEA nei rapporti con gli Enti di controllo preposti, così come il supporto ai

- suddetti Enti in caso di controlli dell'impianto;
- essere garantita la gestione delle emergenze.

Si segnala che, in merito al monitoraggio dei dati meteorologici richiesto dal punto 7 dell'Allegato 1 dell'Autorizzazione, la stazione di rilievo presente in sito non è più operativa poiché, in accordo con la Provincia, si è stabilito di utilizzare, ai fini della Relazione annuale, i dati rilevati dalla Stazione ARPA in località Loreto e disponibili sul portale regionale ARPA: [http://www.arpa.piemonte.it/rischinaturali/tematismi/meteo/osservazioni/rete-meteoidrografica-anagrafica-stazioni.html?delta=2&ID_VENUE=21324](http://www.arpa.piemonte.it/rischinaturali/tematismi/meteo/osservazioni/rete-meteoidrografica/anagrafica-stazioni.html?delta=2&ID_VENUE=21324).

2.2 Gestione della captazione e combustione del biogas

Il servizio prevede il controllo del funzionamento del sistema di combustione in torcia ed il suo mantenimento in efficienza.

Dato atto delle ormai esigue quantità di biogas prodotte dalla discarica l'impianto di combustione può essere avviato all'atto dei singoli sopralluoghi a frequenza bisettimanale per bruciare il gas presente nella rete di captazione.

Rimane inteso che, qualora l'appaltatore valutasse la possibilità di utilizzare il sistema in modalità automatica, dovrà:

- garantirne impostazioni di funzionamento tali da mantenere i parametri minimi necessari alla combustione in torcia del biogas estratto;
- riavviarlo nell'eventualità venisse riscontrato spento.

Dovrà essere garantita l'efficienza della rete di captazione tramite la regolare verifica dell'integrità di ogni sua parte e delle corrette pendenze delle tubazioni di collegamento pozzi-stazione di regolazione, evitando la formazione di sacche di condensa.

Qualora si dovessero verificare movimenti delle tubazioni a seguito dei quali si dovessero formare sacche di condensa, sarà a carico dell'Affidatario il tempestivo ripristino delle condizioni ottimali di pendenza delle tubazioni della rete.

Dovrà altresì essere garantita la gestione delle emergenze con tempestivi interventi volti alla loro soluzione in caso di rilievo di rotture.

Con frequenza annuale dovranno essere programmati interventi di manutenzione ordinaria:

- della rete di captazione;
- del sistema elettronico di gestione della captazione;
- del sistema elettrico di alimentazione del sistema di captazione;
- delle soffianti ovvero ingrassaggio e sostituzione delle cinghie di trasmissione;
- del sistema di combustione in torcia.

2.3 Gestione della captazione del percolato

La gestione del percolato prodotto dalla discarica comprende:

- il mantenimento in piena efficienza:
 - o della rete di drenaggio e captazione del percolato,
 - o delle pompe di sollevamento a fondo pozzo;
 - o dell'impianto idraulico di adduzione alla vasca di contenimento;
 - o della rete elettrica di alimentazione del sistema;
 - o della rete sensoristica del sistema;

- della vasca di contenimento e dei relativi sistemi di accoppiamento con le autobotti e dei galleggianti connessi al sistema automatizzato di pompaggio;
- la gestione del sistema di captazione dai pozzi (attivabile in modalità manuale o automatica);
- la programmazione della captazione del percolato con frequenze tali da garantire battenti di percolato minimi nei pozzi e compatibili con i sistemi di sollevamento e captazione (come da Autorizzazione);
- l'accumulo nella vasca di stoccaggio dell'impianto;
- la programmazione del ritiro del percolato a mezzo di soggetto terzo, individuato dal CSEA, con frequenze tali da garantire sempre operatività al sistema di captazione (vasca di accumulo fruibile);
- la verifica dello stato della rete di captazione ed il suo mantenimento in efficienza con lavori di manutenzione ordinaria (1 volta all'anno, compresi nel canone di servizio);
- la tempestiva segnalazione al CSEA di eventuali anomalie sulla rete di captazione non rientranti nella ordinaria manutenzione onde permetterne la rimessa in pristino;
- la gestione delle emergenze con tempestivi interventi di ripristino di eventuali rotture o contenimento di perdite.

In merito all'avvio a smaltimento del percolato da parte della ditta incaricata la procedura che l'Affidatario dovrà seguire per le richieste è la seguente:

- richiesta di ritiro da parte dell'Affidatario alla ditta incaricata a mezzo e-mail (in CC deve essere inserito il Direttore dell'Esecuzione) in cui si comunica il quantitativo presunto da ritirare;
- risposta, da parte della ditta incaricata a mezzo mail (in CC il Direttore dell'Esecuzione), in cui viene fissato appuntamento per il prelievo in discarica (data ed ora) che deve comunque essere effettuato entro 48 ore dalla richiesta di ritiro;
- prelievo del percolato nel giorno ed all'ora stabilita;
- sottoscrizione del FIR da parte dell'Affidatario (emissione del FIR a carico della ditta incaricata).

Non è ammessa la consegna delle chiavi del sito alla Società che effettua i ritiri del percolato.

Agli appuntamenti concordati dovrà essere presente un delegato dell'Affidatario che sovrintenderà le operazioni e, alla conclusione del prelievo, firmerà il FIR e assicurerà la chiusura dei cancelli.

Al termine delle operazioni di carico del percolato l'addetto dovrà trasmettere al Direttore dell'Esecuzione, a mezzo wa o mail, la foto della prima copia del FIR firmato in partenza.

2.4 Verifica del corretto funzionamento delle reti impiantistiche (elettriche ed idrauliche) e manutenzione ordinaria delle stesse

L'Affidatario del servizio dovrà garantire il corretto funzionamento delle reti a servizio dell'impianto, siano esse di tipo idraulico, elettrico o di qualsiasi altro tipo.

Qualora, all'atto dei sopralluoghi, venisse verificato un malfunzionamento di una delle reti a servizio del sito, l'evento dovrà essere segnalato al CSEA e dovranno essere tempestivamente messe in atto attività per la soluzione delle criticità rilevate, fino al completo ripristino dei guasti o dei malfunzionamenti rilevati.

Dovranno inoltre essere effettuati:

- test di funzionamento delle reti nelle quali eventuali guasti non siano rilevabili direttamente (es: funzionamento impianto dei locali a uso ufficio);
- **verifica quindicinale degli assorbimenti elettrici istantanei del sito** tramite lettura sui contatori elettrici presenti presso la cabina ENEL del consumo istantaneo, onde scongiurare che eventuali malfunzionamenti degli apparati generino un consumo elettrico non rilevabile.

Qualora venissero rilevati consumi anomali (consumo istantaneo rilevato ma con tutti gli impianti fermi) l'Affidatario dovrà:

- darne immediata comunicazione al CSEA;

- mettere tempestivamente in atto le attività volte ad eliminare le cause di tali le anomalie.

2.5 Analisi annuale della qualità del biogas dai singoli pozzi di captazione

Con frequenza almeno annuale l’Affidatario dovrà provvedere alla verifica della qualità del biogas originato da ciascun pozzo di captazione.

Sulla base di tale valutazione dovranno eventualmente essere ri-tarate le valvole delle stazioni di regolazione, in modo da garantire che il flusso indirizzato alla torcia abbia caratteristiche tali da garantire la combustione.

Tale attività dovrà comunque essere effettuata a seguito di ogni evento che possa alterare i flussi in arrivo alla torcia quali, ad esempio, manutenzioni effettuate a seguito di rotture delle tubazioni.

In questi casi è comunque ammessa la verifica mirata alle sole stazioni di regolazione interessate.

2.6 Piccola manutenzione del verde

Il servizio di manutenzione del verde (taglio erba) è a carico di un soggetto terzo che agisce su istanza del CSEA ed opera in piena autonomia fino all’estate 2024 compresa.

La frequenza di taglio dell’erba è annuale, generalmente nel mese di agosto: prima dell’inizio di ciascun intervento di taglio da parte della ditta incaricata l’Affidatario dovrà comunque presenziare ad un sopralluogo congiunto e preventivo sullo stato della rete idraulica superficiale.

In assenza di tale sopralluogo non potranno essere vantate dall’Affidatario richieste danni alla ditta di manutenzione del verde per eventuali danneggiamenti dovuti all’intervento di taglio erba.

All’atto di tale sopralluogo (in presenza del Direttore dell’Esecuzione) potranno inoltre essere avanzate dall’Affidatario eventuali richieste specifiche di intervento (potatura di rami nella zona torcia o in corrispondenza della recinzione perimetrale, ecc.) che il Direttore dell’Esecuzione valuterà ed eventualmente ordinerà alla ditta di manutenzione del verde.

A carico dell’Affidatario rimane la piccola manutenzione del verde quale:

- la rimozione di eventuali fusti o rami caduti sulla viabilità del sito a seguito eventi meteorologici quali raffiche di vento, nubifragi o neviccate;
- la rimozione di infestanti o di arbusti che possano intralciare le operazioni di gestione dell’Affidatario;
- la segnalazione al CSEA di anomalie non riconducibili alla piccola manutenzione.

Rimane inoltre a carico dell’Affidatario l’eventuale gestione di tutti gli adempimenti necessari qualora la società E-Distribuzione (ex ENEL) debba intervenire per la pulizia periodica della zona di sua competenza al di sotto della linea di media tensione presente in corrispondenza del lato NORD OVEST del sito: a tal proposito si sottolinea come la fascia di competenza E-Distribuzione sia pari a 6 m per parte rispetto al centro linea (larghezza complessiva della fascia pari a 12 m).

In caso E-Distribuzione accordi la disalimentazione della linea a costo zero in cambio dei lavori di pulizia di sua competenza sarà compito dell’Affidatario coordinare tutte le operazioni e le comunicazioni necessarie per raggiungere tale obiettivo.

2.7 Revisione e manutenzione attrezzature e dispositivi antincendio

Nel sito di discarica sono presenti le seguenti dotazioni antincendio:

- 6 estintori a polvere classe estinguente ABC da 9 kg;
- 1 estintore a CO₂ classe estinguente B da 5 kg;

di proprietà del CSEA.

Compreso nel canone di servizio l'Affidatario dovrà garantire:

- il mantenimento in efficienza dei presidi antincendio (estintori ed attrezzature);
- la sostituzione delle attrezzature presenti con analoghi dispositivi qualora, nel corso dell'affidamento, dovessero terminare la loro vita utile;
- il ripristino delle attrezzature (ricarica estintori) qualora dovessero essere utilizzate nello svolgimento del servizio o l'eventuale sostituzione;
- le verifiche periodiche (semestrali) dovute ai sensi di legge.

2.8 Misurazione e campionamento di matrici ambientali volte alla redazione del rapporto annuale per gli Enti preposti al controllo;

Come previsto dall'Autorizzazione provinciale dovranno essere organizzate dall'Affidatario DUE campagne all'anno di rilievo delle matrici ambientali, nei mesi di Aprile ed Ottobre: le misurazioni più approfondite (a cadenza annuale) dovranno essere effettuate in quella autunnale.

In aggiunta alle prescrizioni previste dall'Autorizzazione per le analisi del percolato CER 19.07.03 si sottolinea che la Regione Piemonte, con D.G.R n. 60-5220 del 14/06/2022, ha approvato il documento esplicativo inerente i disposti dell'art. 74 (scarico di sostanze perfluoroalchiliche PFAS) della L.R. 25/2021 e del relativo allegato tabellare "A".

Tale disposto prevede che, nei certificati di analisi ai sensi redatti ai sensi del D.lgs. 116/2014, la classificazione di non pericolosità del codice CER a specchio attesti la concentrazione delle sostanze perfluoroalchiliche (PFAS).

L'affidatario dovrà quindi adeguare a tale disposto i rapporti di prova del percolato CER 19.07.03 emessi a seguito di **entrambe le campagne di prelievo** semestrali.

Inoltre, qualora si riscontrasse la presenza di PFAS nel percolato e la Stazione Appaltante ritenesse di effettuare la valutazione della presenza degli PFAS anche nelle acque sotterranee, le analisi aggiuntive sulle acque, concertate con la Direzione dell'Esecuzione, dovranno essere effettuate nell'ambito di entrambe le campagne di rilievo semestrale delle matrici ambientali.

I costi aggiuntivi per tutte le analisi suddette sono comprese nel canone di servizio.

La relazione annuale sulla gestione del sito, redatta ai sensi dell'Autorizzazione, dovrà essere consegnata a CSEA entro il 15 gennaio di ogni anno in triplice copia, sia cartacea che digitale.

2.9 Redazione di una perizia asseverata costi gestione *post mortem* della discarica dal 2025 al 2035;

Entro il 31 marzo 2025 l'Affidatario dovrà redigere una perizia asseverata a firma di un tecnico abilitato sui costi di gestione delle attività *post-mortem* per il periodo 2025-2035.

Tale attività è propedeutica al rinnovo dell'Autorizzazione provinciale.

Le voci di costo contenute nella precedente perizia, a titolo esemplificativo, sono le seguenti:

- Responsabile impianto;
- Gestione percolato (raccolta, trasporto e smaltimento);
- Manutenzione del sito;
- IMU;
- Monitoraggio ambientale;
- Fornitura corrente elettrica;
- Assicurazioni;

- Analisi matrici ambientali;
- Coordinamento della post-gestione (costi CSEA).

2.10 Taglio annuale erba sul corpo discarica e sulle pertinenze per gli anni 2025 e 2026.

Nelle estati 2025 e 2026 sarà a carico dell’Affidatario il taglio annuale dell’erba precedentemente affidato a soggetti terzi individuati dal CSEA.

Le attività consistono in:

- taglio dell’erba sul corpo discarica, avendo cura di non danneggiare le reti impiantistiche ed i manufatti esistenti (teste di pozzo);
- taglio dell’erba sulle pertinenze della discarica all’interno della rete di recinzione perimetrale;
- rimozione completa di erba, arbusti o rampicanti nella fascia di 1 m all’esterno della rete perimetrale (ove possibile);
- potatura o taglio delle piante la cui chioma invada la viabilità del sito;
- taglio delle piante cadute (o giudicate pericolanti) che intralcino la viabilità del sito;
- allontanamento dal sito del legname di risulta ottenuto (tronchi, ramaglie o arbusti) verso impianti autorizzati di recupero del materiale (eventuali costi di recupero a carico dell’Affidatario).

Onde garantire che l’intervento sia efficace e non si registri una consistente ricrescita dell’erba, gli interventi devono essere effettuati nel mese di agosto.

Dato però atto che l’affidamento del servizio, in caso di mancata attivazione della proroga tecnica, terminerà nel luglio 2026, per quell’annualità il taglio dovrà essere concluso prima della scadenza dell’affidamento, nel mese di Luglio.

Qualora invece venga attivata la proroga tecnica il taglio potrà essere effettuato ordinariamente nel mese di agosto.

Art. 3 – DURATA DELL’APPALTO

La durata dell’Appalto è stabilita in 36 mesi, dal 01.08.2023 al 31.07.2026, fatte salve eventuali proroghe per l’inizio del servizio e, conseguentemente, per la scadenza del medesimo.

Alla scadenza del periodo il Contratto si intenderà risolto di diritto, senza che occorra disdetta o preavviso di sorta, ogni eccezione rimossa.

Il CSEA si riserva comunque la facoltà di prorogare il servizio, alle stesse condizioni economiche e gestionali del presente CSA, per un periodo di tempo non superiore a sei mesi (proroga tecnica): si precisa che nel periodo di eventuale proroga tecnica ricadrà la campagna di rilievo matrici ambientali questa sarà a carico dell’Affidatario (già compresa nel canone di servizio).

Art. 4 – AMMONTARE DELL'APPALTO

Il quadro economico per i servizi oggetto dell'Appalto è il seguente:

Servizio di captazione del biogas, conduzione e manutenzione della discarica (a corpo), <u>comprensivo di 6 mesi di proroga tecnica il cui corrispettivo è pari a 24.000 €</u>	193.000,00 €
di cui:	
importo a base d'asta:	185.000,00 €
oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta):	8.000,00 €

I prezzi indicati sono al netto dell'IVA che, per il servizio in oggetto, ha aliquota pari al 22%.

Le attività oggetto del servizio sono compensate forfettariamente a corpo, fatto salvo quanto previsto al successivo Art. 18 - RISOLUZIONE DEL SERVIZIO E RECESSO.

Il corrispettivo per l'espletamento del servizio oggetto del presente Capitolato, quale risulterà dal verbale di aggiudicazione della gara, è soggetto a revisione, con cadenza annuale, ai sensi dell'art. 106 comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016.

Il prezzo di aggiudicazione dei servizi oggetto del presente appalto è fisso per il primo anno di servizio.

A partire dal primo mese del secondo anno di contratto il corrispettivo potrà pertanto essere revisionato, in aumento o in diminuzione, ponendo come base di calcolo l'indice FOI in vigore nel mese precedente a quello in cui è stato avviato il servizio e confrontandolo con l'indice FOI in vigore nello stesso mese dell'anno successivo, e così via negli anni successivi, sempre prendendo come base l'indice FOI in vigore nel mese precedente a quello di cui è stato avviato il servizio, fermo restando che l'importo del corrispettivo revisionato negli anni precedenti non è soggetto a capitalizzazione.

In merito a questo punto si rimanda all'Allegato 4, in cui sono riportati la tabella dell'Indice ISTAT FOI e un esempio di calcolo dell'adeguamento.

Resta inteso che:

- non sono consentite revisioni del prezzo riferite a qualsiasi altro parametro tra cui, a mero titolo esemplificativo, l'adeguamento contrattuale del personale adibito al servizio, l'aumento del costo del carburante, le variazioni di costi dei materiali, ecc.
- l'Affidatario, con la presa in carico del servizio, dichiara di essere, per attitudini operative consolidate e specifiche conoscenze delle attività commissionate, in grado di valutare e definire i servizi non specificatamente indicati nel presente Capitolato, ma necessari e/o conseguenti alla prestazione a regola d'arte dello stesso.

Tutte le tasse e le imposte a cui l'Affidatario è soggetto in relazione al servizio, ad eccezione di quelle per le quali la Legislazione vigente stabilisce il diritto di rivalsa nei confronti del CSEA, sono già ricomprese nel canone di servizio e sono quindi a suo completo carico.

E' pertanto inteso che null'altro potrà essere richiesto dall'Affidatario al CSEA.

Art. 5 – CONTRATTO

La sottoscrizione del Contratto si intende perfezionata con la sua sottoscrizione delle parti a mezzo di firma digitale.

Fa parte integrante del Contratto tutta la documentazione di gara.

A carico dell'Appaltatore saranno:

- diritti di segreteria: 1.148,91 € (stabiliti comunque in via definitiva in base all'importo contrattuale sulla scorta della Normativa vigente per gli Enti Pubblici);
- spese di registrazione: 245,00 €.

Art. 6 – CONDIZIONI DI PAGAMENTO

Il prezzo totale dei servizi sarà corrisposto dal CSEA all'Affidatario in rate semestrali posticipate, come di seguito specificato:

- I° S.A.L.: **31 gennaio 2024**, pari al 1/7 dell'importo di aggiudicazione;
- II° S.A.L.: **31 luglio 2024**, pari al 1/7 dell'importo di aggiudicazione;
- III° S.A.L.: **31 gennaio 2025**, pari al 1/7 dell'importo di aggiudicazione;
- IV° S.A.L.: **31 luglio 2025**, pari al 1/7 dell'importo di aggiudicazione;
- V° S.A.L.: **31 gennaio 2026**, pari al 1/7 dell'importo di aggiudicazione;
- VI° S.A.L.: **31 luglio 2026**, pari al 1/7 dell'importo di aggiudicazione.

L'eventuale VII° SAL del 31 gennaio 2027, pari a 1/7 dell'importo di aggiudicazione (e la corrispondente liquidazione), verrà emesso **solo in caso di attivazione della proroga tecnica**.

Le fatture potranno essere emesse solo a seguito della sottoscrizione del Verbale di accertamento dei servizi, redatto semestralmente dal Direttore dell'Esecuzione e sottoscritto dal Responsabile del Procedimento e dall'Affidatario.

Il pagamento avverrà a mezzo di bonifico bancario a 30 giorni dall'emissione della fattura sul conto dedicato, fatte salve le verifiche sugli adempimenti assicurativi e previdenziali dovuti.

Le coordinate del conto dedicato saranno trasmesse al CSEA compilando e inviando (compilato e firmato) a mezzo pec il modulo in Allegato 5 entro 30 giorni dalla presa in carico del servizio.

In merito alla fatturazione:

- dovrà essere effettuata esclusivamente in forma elettronica con modalità split payment;
- il codice ufficio da utilizzare è **UF5QTE**;
- il codice CIG è **97866810A7**.

In merito alla tracciabilità dei flussi finanziari l'Affidatario:

- assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;
- si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Cuneo - della notizia dell'inadempimento della propria eventuale controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 7 – CESSIONE DEL CREDITO

Il credito dell’Affidatario derivante dal servizio non potrà essere oggetto di cessione, parziale o totale, a terzi o di mandato all'incasso o di delegazione sotto qualsiasi forma.

Il CSEA si riserva di richiedere all’Affidatario i danni subiti per il mancato rispetto del presente Articolo.

Art. 8 – GARANZIE

8.1 Garanzia definitiva

L'affidatario, a garanzia degli obblighi assunti nei confronti del CSEA, deve provvedere a costituire apposita garanzia definitiva (Cauzione) ai sensi dell’art. 103 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., fornita in contanti o in titoli di Stato o con fideiussione bancaria o con polizza fideiussoria.

La Cauzione rimarrà depositata a cura del CSEA e non potrà essere svincolata, se non previa autorizzazione da rilasciarsi dallo stesso con apposito atto formale, ad avvenuta definizione tra le Parti di tutti i rapporti, controversie e pendenze.

Nel caso in cui la Cauzione venisse ridotta per prelievi effettuati dal CSEA, ivi compresa l'applicazione delle penalità di cui agli articoli successivi o per qualsiasi altra causa, l’Affidatario dovrà reintegrarla entro venti giorni dalla notifica dell’invito, sotto pena - in difetto - di risoluzione del Contratto.

La Cauzione garantisce inoltre nei confronti di carenze, negligenze, mancanze nella fase di gestione del servizio.

8.2 Coperture assicurative

L’Affidatario è responsabile verso il CSEA del buon andamento dei servizi assunti, dei luoghi avuti in consegna con l’avvio del servizio, dell’opera e della disciplina dei propri dipendenti.

Incombe all’Affidatario ogni responsabilità civile e penale per danni prodotti a persone o cose nell’esercizio delle sue funzioni, sia direttamente che dai suoi dipendenti, come incombe all’Affidatario ogni responsabilità in rispetto alle Norme vigenti in materia di protezione dell’Ambiente.

Nell’esecuzione del servizio l’Affidatario deve adottare tutti i provvedimenti e le cautele atte ad evitare danni alle persone e cose, con espresso impegno di provvedere con l’onere di vigilare affinché gli impianti e le apparecchiature avute in consegna siano conformi alle Norme sulla prevenzione degli infortuni, igiene del lavoro ed alle altre Norme vigenti.

L’Affidatario assume e riconosce in capo a sé ogni responsabilità sia civile che penale derivante dallo svolgimento del servizio, intendendosi il CSEA ed i suoi organi sollevati da ogni e qualsiasi responsabilità e da ogni conseguenza diretta o indiretta.

L’Appaltatore sarà, comunque, sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso la Stazione Appaltante e verso i Terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà ed alle persone, siano esse addette o meno ai servizi, in dipendenza degli obblighi derivanti dall’Appalto, ivi compresi i locali e le strutture di proprietà CSEA o di Terzi dati in uso.

L’Appaltatore risponderà direttamente dei danni prodotti a persone o cose in dipendenza dell’esecuzione dei servizi allo stesso affidati e rimarrà a suo carico il completo risarcimento di danni prodotti a Terzi.

Sono pertanto a carico dell’Appaltatore le seguenti coperture assicurative:

8.2.1 Polizza d'assicurazione per la Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)

A copertura dei danni provocati a terzi nello svolgimento di tutte le attività oggetto dell'appalto, di cui agli artt. 1 (OGGETTO DEL SERVIZIO) e seguenti. La polizza dovrà prevedere un massimale catastrofale non inferiore ad Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni) per ogni sinistro ed un limite di risarcimento per danni a persone e cose (e/o animali) non inferiore ad Euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila) per ogni sinistro.

Nella definizione di "Terzo danneggiato", la polizza dovrà comprendere le persone che hanno un rapporto diretto con il Consorzio, quale gli amministratori, i dipendenti ed altri soggetti (persone fisiche o giuridiche) quando agiscono per la loro attività nell'ambito o per conto del Consorzio stesso.

La polizza inoltre dovrà comprendere le più significative "garanzie aggiuntive" generalmente prestate e necessariamente:

- i danni a cose di proprietà del Consorzio o del Comune di Fossano presenti nel sito ed affidate in consegna o in custodia all'Affidatario;
- i danni derivanti a Terzi da incendio di cose di proprietà dell'Affidatario o dallo stesso detenute;
- i danni da inquinamento, purché determinati da fatto improvviso ed imprevedibile dovuto a causa accidentale subitanea, a seguito rottura accidentale di impianti e condutture;
- la eventuale responsabilità civile personale di tutti i dipendenti e/o dirigenti della Ditta appaltatrice o delle persone non alle sue dipendenze, della cui opera la stessa può avvalersi per lo svolgimento del servizio assunto e regolato dal presente Capitolato;
- i danni derivanti dall'utilizzo di bracci e dispositivi meccanici stabilmente fissati su autocarri o altri mezzi meccanici;
- i danni (diretti ed indiretti) derivanti da interruzioni, danneggiamento o sospensioni totali o parziali di attività di Terzi (industriale, commerciali, amministrative, agricole o di servizi), perché conseguenti a sinistro indennizzabile a termine di polizza;
- i danni ai mezzi sotto carico e scarico;
- i danni derivanti e connessi alle disposizioni del D.lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni;
- i danni derivanti da impiego di macchinari, impianti e veicoli (compresi muletterie e macchine operatrici) con la sola esclusione dei danni derivanti dalla circolazione dei medesimi, assicurata a norma di legge;
- la copertura, per l'Appaltatore, della responsabilità civile derivante dalla cessione di attività in subappalto, comprese le lesioni personali subite dai subappaltatori e loro dipendenti.

8.2.2 Polizza di assicurazione della responsabilità ambientale insediamenti

Copertura assicurativa per danni da inquinamento relativi alla gestione di discariche con massimale di almeno Euro 2.500.000 (duemilionicinquecentomila).

8.2.3 Polizza di responsabilità civile veicoli a motore (R.C.A.)

I veicoli a motore impiegati dall'Appaltatore e dai Subappaltatori per tutte le attività oggetto del presente appalto dovranno essere assicurati con polizza di responsabilità civile veicoli a motore (R.C.A.) stipulata ai sensi di legge, per la circolazione dei medesimi.

8.2.4 Polizza "Garanzie Accessorie" (A.R.D.)

L'Affidatario dovrà stipulare, per tutti i beni mobili di proprietà e/o in uso all'Affidatario ma non di proprietà del Consorzio, a copertura dei rischi incendio, furto, eventi speciali (eventi sociopolitici – eventi atmosferici), ricorso

Terzi da incendio (con massimale di garanzia non inferiore ad euro 300.000,00 - trecentomila - per sinistro) le seguenti polizze:

- a) POLIZZA INCENDIO comprensiva di "GARANZIE ACCESSORIE" ed "EVENTI SPECIALI" quali:
- Atti vandalici;
 - Eventi atmosferici;
 - Ricorso Terzi da incendio in cui, nello specifico, dovrà essere espressamente indicata la clausola per cui, in caso di incendio derivante da beni dell'Appaltatore, in polizza dovrà prevedere che la copertura opererà a primo rischio e, nel caso in cui l'evento dannoso fosse derivante da mezzi di proprietà dell'Appaltatore la cui copertura RC preveda già il ricorso terzi da incendio, la presente opererà a secondo rischio ad integrazione della suddetta garanzia contenuta nella RC autoveicoli.

La polizza di assicurazione dovrà altresì prevedere espressamente, tra le condizioni particolari, la clausola di "RINUNCIA ALLA RIVALSA" dell'Assicuratore nei confronti del CSEA.

Da parte sua, in regime di reciprocità, il Consorzio ha provveduto ad assicurare i propri beni immobili e le cose mobili, con propria polizza di assicurazione, nel cui contratto è richiamata la suddetta clausola.

- b) POLIZZA FURTO a copertura delle cose mobili di proprietà e/o in uso dell'Appaltatore, non di proprietà del Consorzio; nel caso in cui il Consorzio fornisca dei propri beni in utilizzo all'Appaltatore lo stesso se ne rende responsabile e, pertanto, in caso di furto accertato lo stesso ne risponderà quali beni in consegna e custodia.

8.2.5 Polizza d'assicurazione responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.)

Specifica polizza stipulata dall'Affidatario:

- a favore di tutte le persone di cui, nel rispetto della vigente legislazione in materia del mercato del lavoro, l'Affidatario o eventuali Subappaltatori si avvalgano nello svolgimento delle attività oggetto del presente Appalto;
- ai sensi delle disposizioni di legge che disciplinano le azioni di regresso e surroga esperite dall'INAIL e/o INPS;
- ai sensi del Codice Civile;

per gli infortuni subiti da tutti i prestatori di lavoro, compresi quelli non soggetti ad assicurazione obbligatoria (INAIL).

L'assicurazione dovrà comprendere anche l'estensione al rischio delle "malattie professionali".

La polizza dovrà prevedere un massimale catastofale non inferiore ad Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni) per sinistro ed un limite non inferiore ad Euro 5.000.000,00 (duemilionicinquecentomila) per ogni dipendente e/o prestatore di lavoro infortunato.

Art. 9 – NORME GENERALI DEL SERVIZIO

Tutte le attività dovranno essere eseguite con i migliori e più adatti mezzi, con l'obbligo per l'Affidatario di adottare, di sua iniziativa, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la buona riuscita del servizio e l'incolumità del personale addetto, assumendosi, in caso di infortunio, ogni responsabilità civile e penale, di cui rende sollevate il personale CSEA addetto alla sorveglianza.

L'Affidatario è inoltre responsabile della buona riuscita del servizio, della conservazione dei luoghi e del mantenimento in efficienza degli impianti e delle attrezzature fornite.

L'Appaltatore, come specificato nei documenti contrattuali, dichiara:

- di essere a completa conoscenza degli obblighi contrattuali derivanti dall'accettazione del presente servizio;
- di essere nelle condizioni di poter eseguire il servizio;
- di eseguire direttamente, con mezzi ed organizzazione, le attività oggetto del servizio (fatto salvo quanto previsto al successivo Art. 12 - Cessione del servizio da parte dell'Appaltatore e subappalto) e che tutto il personale utilizzato è regolarmente assunto ed iscritto nei propri Libri Matricola e Paga con le qualifiche corrispondenti alle attività svolte;
- di aver preso esatta conoscenza dei luoghi delle vie di accesso al sito, degli spazi a disposizione per il deposito dei materiali, dell'organizzazione, delle eventuali difficoltà e delle particolari condizioni in cui il servizio dovrà essere eseguito;
- di essersi reso edotto di tutte le condizioni che possono influenzare lo svolgimento del servizio ed i relativi costi per cui, nella formulazione del prezzo, ha tenuto conto di tutte le circostanze di fatto e contingenti riportate, rinunciando a qualsiasi riserva o pretesa a tale proposito;
- di aver fissato i prezzi in base a proprie valutazioni dei costi, in relazione agli obblighi assunti e che detti prezzi sono di sua completa e totale soddisfazione.

Art. 10 – RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore si obbliga a sollevare il CSEA da qualsiasi responsabilità, richiesta o pretesa derivante da eventuali azioni proposte direttamente e/o indirettamente nei confronti del CSEA da parte dei dipendenti, soci, collaboratori o subappaltatori dello stesso ai sensi dell'art. 1676 del CC e da qualsiasi conseguenza dannosa che Terzi dovessero subire da persone o cose in dipendenza dell'appalto e/o servizio e/o prestazioni di mano d'opera oggetto del presente servizio.

L'Affidatario si obbliga a sopportare interamente gli effetti derivanti da quanto sopra.

Art. 11 – PREVENZIONE INFORTUNI E IGIENE SUL LAVORO – NORME DI SICUREZZA

Il servizio in oggetto deve essere prestato nel pieno rispetto delle vigenti Normative in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro (D.lgs. n. 81/2008).

Nell'accettare la prestazione del servizio in oggetto l'Affidatario dichiara:

- di aver preso conoscenza del sito all'atto del sopralluogo preventivo dello stesso previsto dal Disciplinare di gara;
- di aver preso conoscenza degli apprestamenti e delle attrezzature atti a garantire il rispetto delle Norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro da predisporre, di aver visitato le località interessate dal servizio e di averne accertato le condizioni di viabilità e di accesso, nonché gli impianti che la riguardano;
- di aver valutato tutte le circostanze e gli elementi che influiscono sul costo della manodopera, dei noli e dei trasporti relativamente agli apprestamenti ed alle attrezzature atti a garantire il rispetto delle Norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione del servizio, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi non si configurino come causa di forza maggiore contemplata nel Codice Civile (e non escluse da altre norme nel presente Capitolato o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto).

Con l'accettazione del servizio l'Appaltatore dichiara di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere

all'esecuzione dello stesso secondo le migliori Norme di sicurezza e conduzione delle attività.

L'Appaltatore non potrà subappaltare a Terzi le attrezzature, gli apprestamenti e le procedure esecutive o parte di esse senza la necessaria autorizzazione del CSEA.

È fatto obbligo all'Appaltatore di provvedere ai materiali, ai mezzi d'opera e ai trasporti necessari alla predisposizione di opere provvisorie che, per cause non previste e prevedibili, il CSEA ritenga necessarie per assicurare un livello di sicurezza adeguato alle lavorazioni.

L'affidatario, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio del servizio, **deve predisporre** e consegnare al Direttore dell'Esecuzione **un Piano Operativo di Sicurezza** per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione e nell'esecuzione del servizio e un DUVRI per la valutazione dei rischi interferenziali con eventuali altre imprese che potrebbero essere presenti.

Il Piano Operativo di Sicurezza, redatto ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del D.lgs. 81/2008 e del punto 3.2 dell'Allegato XV al predetto Decreto, e il DUVRI redatto ai sensi del comma 3 dell'art. 26 del D.lgs. 81/2008, dovranno fare riferimento allo specifico servizio e dovranno essere aggiornati ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Per quest'ultimo documento si riporta di seguito la valutazione ricognitiva dei rischi dovute ad interferenze durante lo svolgimento dell'attività.

11.1 DUVRI ricognitivo

Ai sensi dell'art. 26 comma 3 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. il Committente, nel caso in cui non coincida con il Datore di Lavoro interessato alle attività all'oggetto dell'appalto, redige un DUVRI ricognitivo che l'Appaltatore dovrà integrare in funzione delle situazioni che si verranno a creare durante lo svolgimento del servizio.

Per questo si riporta di seguito un'esplicitazione dei rischi presenti nell'area, ed in particolare in funzione della tipologia di attività che l'Affidatario dovrà svolgere si riassumono di seguito i rischi presenti, tenendo conto che tale elenco non esclude l'obbligo in capo al Datore di Lavoro del personale che svolgerà l'incarico di effettuare la valutazione dei rischi inerente alla mansione svolta da parte dell'operatore e integrare quanto riportato di seguito elaborando il DUVRI.

Si dovrà tener conto che il personale CSEA non sarà presente all'interno della discarica, ma potrebbero essere presenti altre imprese.

In tali luoghi sono identificabili i seguenti fattori di rischio:

- A. Rischio di incendio nel luogo di svolgimento del presente Appalto;
- B. Rischio elettrico connesso con l'utilizzo di impianti nel luogo di svolgimento del servizio;
- C. Rischio di lavoro in solitario durante l'espletamento dell'attività oggetto dell'appalto;
- D. Rischio di interferenza con altri Affidatari impegnati nello svolgimento di servizi/lavori presso la sede di svolgimento del presente appalto;
- E. Rischio di utilizzo improprio delle attrezzature e degli impianti;
- F. Rischio di investimento nelle aree oggetto del presente appalto;
- G. Rischio di intrusione nelle aree di svolgimento del presente Appalto di personale non autorizzato con conseguente impossibilità di prosecuzione delle operazioni in sicurezza, ed esposizione degli addetti a potenziali rischi;
- H. Rischio architettonico legato all'ambiente in cui si svolge l'attività oggetto dell'appalto;

Alle fattispecie di rischio evidenziate corrispondono normalmente livelli di rischio come di seguito precisato.

Il contenimento del rischio effettivo, entro i limiti del rischio residuo, per tali attività svolte secondo criteri di

buona tecnica, richiede la messa in atto e il rispetto, da parte dell’Affidatario, delle seguenti misure di salvaguardia che, come detto, dovranno essere integrate con quanto riportato nel DUVRI che l’Affidatario dovrà presentare.

Fattore di rischio	Livello di rischio	Misure di prevenzione, di tutela e coordinamento
A	Basso	L'Affidatario provvederà a far prendere visione alle proprie maestranze delle procedure di gestione dell'emergenza incendio e provvederà a formare il proprio personale con idoneo corso, restituendo alla Stazione Appaltante copia degli attestati di formazione ovvero autocertificazione sostitutiva.
B	Lieve	Tutti gli impianti delle sedi oggetto dei lavori sono regolarmente controllati, soggetti a manutenzione e tenuti in sicurezza a cura del soggetto responsabile. Nell'ambito delle procedure previste nella propria specifica valutazione del rischio l'affidatario provvederà a formare opportunamente il proprio personale all'uso degli apparecchi elettrici; provvederà inoltre alla regolare manutenzione delle attrezzature che intende utilizzare per l'espletamento delle lavorazioni oggetto dell'appalto.
C	Basso	Nell'ambito della valutazione dei rischi specifici, l'impresa affidataria, provvederà a predisporre le procedure per la gestione di questo specifico rischio mediante dispositivi uomo a terra anti-malore per la segnalazione, l'allertamento e il telesoccorso dell'operatore stesso.
D	Lieve	Nell'ambito della valutazione dei rischi specifici, l'impresa affidataria, provvederà a predisporre le procedure e cartellonistica atte a ridurre il rischio in oggetto.
E	Lieve	Attrezzature e materiali vari dovranno essere custoditi in luoghi appositi (armadi, magazzini, aree perimetrare, ecc.). Tali attrezzature e materiali vari non dovranno mai essere lasciati incustoditi e liberamente accessibili a soggetti non autorizzati.
F	Lieve	Nell'ambito della valutazione dei rischi specifici, l'impresa affidataria, provvederà a predisporre le procedure atte a ridurre il rischio in oggetto. Nell'accedere ai luoghi di lavoro oggetto dell'affidamento, gli automezzi dovranno accedere procedendo a passo d'uomo e rispettando le indicazioni date con idonei segnali.
G	Lieve	In caso di intrusione nelle aree oggetto dell'appalto di personale non autorizzato, le operazioni di lavoro verranno immediatamente sospese, avvertendo nel contempo il Committente perché possano essere ripristinate le condizioni di sicurezza per l'esecuzione delle operazioni
H	Lieve	Nell'ambito della valutazione dei rischi specifici, l'impresa affidataria, provvederà a predisporre le procedure e cartellonistica atte a ridurre il rischio in oggetto.

Art. 12 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL SERVIZIO DA PARTE DELL'APPALTATORE

L'appaltatore potrà affidare a Terzi parte dei servizi in regime di Subappalto, nei limiti e con le modalità previste dalle norme di legge ferma restando la dichiarazione, nella documentazione amministrativa presentata in fase di gara, delle attività che intende subappaltare: in mancanza di tale adempimento non sarà possibile autorizzare la richiesta di Subappalto.

Il Subappalto è regolato ai sensi dell'art. 105 del D.lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni.

E' condizione indispensabile al Subappalto il deposito, da parte dell'Appaltatore, entro il termine di 20 giorni prima dell'inizio delle prestazioni, del contratto di Subappalto o assimilato presso la Stazione Appaltante: in assenza di tale adempimento l'eventuale assenso (formale o tacito) al Subappalto verrà automaticamente annullato e lo stesso non potrà avere corso, pena la decadenza dell'Appaltatore di cui all'Art. 17.

Una prestazione in Subappalto iniziata senza la previa autorizzazione espressa o tacita (per decorrenza del termine di 30 giorni dalla richiesta) è da considerarsi integralmente nulla e potrà provocare l'immediata risoluzione dei rapporti tra le parti.

La cessione del servizio da parte dell'Affidatario è vietata in ogni caso.

Art. 13 – PROVE E VERIFICHE DEL SERVIZIO, RISERVE DELL'APPALTATORE

Tutti le attività dovranno essere eseguite secondo quanto contenuto e prescritto dai documenti contrattuali.

La Stazione Appaltante procederà, a mezzo del Direttore dell'Esecuzione e del Servizio Tecnico, al controllo dello svolgimento delle attività, verificando lo stato dei luoghi e la corretta esecuzione delle operazioni previste dal CSA.

Il Direttore dell'Esecuzione segnalerà tempestivamente all'Affidatario, con comunicazioni informali (a mezzo e-mail) o formali (a mezzo di pec) fino a specifici ordini di servizio (in funzione del grado di importanza/gravità della situazione), le eventuali attività che ritenesse non eseguite in conformità alle prescrizioni contrattuali o a regola d'arte, fissando un termine di esecuzione delle stesse.

A fronte di tali segnalazioni l'Affidatario, a sue spese, dovrà provvedere a perfezionarle o rifarle.

Qualora l'Appaltatore non intendesse ottemperare alle disposizioni ricevute potrà presentare, esclusivamente a mezzo pec ed entro 10 gg. dal ricevimento della comunicazione, delle riserve a fronte delle quali il RUP, valutate le istanze dell'Affidatario e la relazione del Direttore dell'Esecuzione, disporrà in merito.

Il Committente avrà comunque la facoltà di provvedere a tali attività direttamente od a mezzo di terzi, fermo restando l'addebito delle spese all'Affidatario qualora venisse verificato che le attività da lui prestate non siano state effettuate a regola d'arte.

Art. 14 – CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Costituiscono cause di forza maggiore tutti gli eventi eccezionali che non siano imputabili all'Affidatario e che gli arrechino grave pregiudizio senza che egli abbia potuto intervenire o prevenire mediante l'adozione di tutti i provvedimenti e gli accorgimenti imposti dalla massima diligenza tecnica ed organizzativa.

L'insorgere e il cessare degli eventi che hanno costituito la causa di forza maggiore devono essere tempestivamente comunicati per iscritto dall'Appaltatore alla Stazione Appaltante.

Art. 15 – PENALI

Nel caso il servizio non venga effettuato nei modi e nei tempi previsti dal presente Capitolato e dall’Autorizzazione, verrà applicata una penale di 500,00 € per ogni disservizio rilevato.

I disservizi o le anomalie potranno essere accertate dal CSEA mediante il proprio personale o persone delegate, ivi compresi i locali Comandi di Polizia Municipale.

Il Consorzio procederà, entro 15 giorni dalla rilevazione, alla formale contestazione dell’inadempienza mediante pec, alla quale l’Appaltatore avrà la facoltà di presentare controdeduzioni sempre a mezzo pec ed entro dieci giorni dal ricevimento.

Le eventuali memorie giustificative o difensive dell’Appaltatore saranno sottoposte alla verifica del Consorzio che procederà, a suo insindacabile giudizio, all’eventuale applicazione delle penalità come sopra determinate.

Restano comunque a carico dell’Affidatario, a fronte di danni dovuti ad eventuali disservizi, le spese di ripristino dello stato ordinario dei luoghi e delle attrezzature, ogni onere compreso.

Art. 16 – INTERRUZIONI DEL SERVIZIO

Si stabilisce fin d’ora che ogni interruzione non autorizzata o comunque non approvata dalla Stazione Appaltante è motivo di risoluzione di diritto del servizio da parte di CSEA ai sensi dell’Art. 1456 del Codice Civile.

La risoluzione del Contratto per inadempimento determina l’incameramento totale della garanzia definitiva prestata dall’Appaltatore di cui all’art. 8, salvo il diritto dell’Ente a risarcimento di eventuali ulteriori danni subiti o delle maggiori spese sostenute a causa dell’inadempimento contrattuale.

CSEA si riserva inoltre:

- il diritto di far proseguire il servizio da altro operatore economico a spese dell’Affidatario inadempiente e di richiedere, in ogni caso, il risarcimento dei danni subiti;
- il pieno diritto di disporre in qualsiasi momento l’interruzione del servizio: in questo caso l’Affidatario rinuncia espressamente a pretendere qualunque compenso od indennizzo.

Art. 17 – DICHIARAZIONE DI DECADENZA

La decadenza dell’affidatario è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione CSEA mediante apposito provvedimento.

Eventuali danni o spese derivanti al CSEA per colpa dell’Appaltatore sono ad esclusivo carico di quest’ultimo.

Art. 18 – RISOLUZIONE DEL SERVIZIO E RECESSO

Qualora, nel corso dell’esecuzione dell’Appalto, dovesse essere istituita l’Autorità d’Ambito di riferimento ai sensi degli artt. 200 e 201 D.lgs. 152/2006, con successivo affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, comprendente in tutto o in parte anche le prestazioni oggetto del presente Capitolato Speciale d’Appalto, il contratto sarà da intendersi risolto ex art. 1353 c.c. dal momento in cui assume efficacia il suddetto affidamento.

In tal caso l'Appaltatore avrà unicamente diritto alla corresponsione del corrispettivo maturato per l'esecuzione dei servizi dedotti in contratto fino alla data di risoluzione senza che lo stesso possa vantare nei confronti del CSEA alcuna ulteriore pretesa economica sotto qualunque forma prospettata (espressamente comprese, ma solo a titolo esemplificativo, domanda di risarcimento del danno, domanda di indennizzo, domanda di ulteriori compensi) così anche come nel caso di cessazione dell'affidamento oggetto del presente Capitolato Speciale d'Appalto in forza di previsioni normative/amministrative vincolanti per CSEA.

Il Consorzio, fatta salva l'applicazione delle penali di cui all'art. 25, potrà disporre la risoluzione del contratto nel caso in cui le obbligazioni previste dal presente Capitolato non siano prestate secondo le modalità stabilite e, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nei seguenti casi:

- a) abituale e grave deficienza o negligenza dell'Appaltatore nello svolgimento del servizio, ivi compresa la mancata messa a disposizione di adeguate attrezzature, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni debitamente accertate e contestate compromettano il servizio stesso, nonostante la formulazione di diffide formali ad adempiere da parte del Consorzio;
- b) reiterato impiego di personale inferiore, per qualità e frequenza, a quanto previsto dal contratto e quindi non sufficiente a garantire il livello di efficacia e di efficienza del servizio;
- c) gravi violazioni degli obblighi assicurativi e previdenziali;
- d) gravi violazioni all'obbligo di corrispondere le retribuzioni al personale impegnato nell'esecuzione del servizio;
- e) situazioni di altre inadempienze dell'Appaltatore previste dal Codice Civile e dalle leggi disciplinanti la materia.

Nei casi di cui all'art. 108, comma 3, del D.lgs. 50/2016 – tra cui rientrano anche quelli previsti a titolo esemplificativo al paragrafo precedente – il Consorzio comunica all'Appaltatore, mediante pec, l'addebito con invito a produrre le proprie controdeduzioni per iscritto entro il termine di 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.

Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, il Consorzio, su proposta del RUP, può disporre la risoluzione del contratto.

Il Consorzio potrà altresì disporre la risoluzione del Contratto negli altri casi di cui all'art. 108 del D.lgs. 50/2016.

Senza pregiudizio di ogni maggiore ragione, azione o diritto che possano al Consorzio competere a titolo di risarcimento danni, il medesimo si riserva la facoltà di avvalersi nei confronti dall'Appaltatore della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 del Codice Civile, anche per uno solo dei seguenti casi:

- a) mancata assunzione del servizio alla data prestabilita;
- b) sospensione, anche parziale, del servizio per un periodo superiore a 2 gg., esclusi i casi di forza maggiore;
- c) quando l'Appaltatore si renda colpevole di frode a seguito di sentenza penale passata in giudicato o versi in stato di insolvenza;
- d) cessione del contratto ad altri o subappalto parziale o totale senza esplicita autorizzazione;
- e) applicazione di oltre 5 (cinque) penalità di cui all'art. 15, in un trimestre, o comunque nel caso in cui il relativo importo superi il 10% dell'ammontare netto contrattuale;
- f) mancata consegna o mancato mantenimento in vigore delle polizze di assicurazione richiamate all'art. 8 del presente Capitolato, ovvero arbitraria diminuzione delle coperture assicurative richieste dal Consorzio, ovvero mancata dimostrazione al Consorzio del pagamento dei premi relativi alle coperture assicurative infra nominate;
- g) violazione delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari con particolare riguardo al caso in cui (per inadempimento dell'Appaltatore) le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o società Poste Italiane S.p.A.;

- h) mancata reintegrazione della garanzia definitiva entro 15 giorni dall'escussione parziale della stessa da parte del Consorzio ai sensi del precedente art. 8;
- i) gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

La risoluzione si verificherà di diritto quando l'Appaltatore riceverà, sempre a mezzo PEC, la comunicazione del Consorzio con cui viene esercitata la presente clausola risolutiva.

Eventuali danni o spese derivanti al Consorzio dalla risoluzione del contratto sono a carico dell'Appaltatore. In tal caso la garanzia definitiva, prestata dall'Appaltatore, sarà incamerata dal Consorzio, fatto salvo il riconoscimento di ogni eventuale maggiore danno e/o spesa.

La risoluzione del contratto è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione mediante apposito provvedimento: danni e spese derivanti a CSEA conseguenti alla risoluzione del contratto per colpa dell'Appaltatore sono ad esclusivo carico di quest'ultimo.

Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la sostituzione del contratto è consentita, ai sensi del D.lgs. n. 50/2016, a condizione che l'Appaltatore oppure il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, provveda a comunicare l'operazione societaria sopravvenuta, nonché a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione del Servizio.

Il Consorzio si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, in qualunque momento e per qualsiasi ragione, previo preavviso di 30 giorni a mezzo pec, ai sensi e per gli effetti dell'art. 109 del D.lgs. 50/2016.

In tal caso all'Appaltatore sarà riconosciuto il pagamento della somma di cui alla norma citata, ad esclusione di qualsiasi ulteriore ed eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni altro ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 Codice Civile.

In caso di sospensione o annullamento giurisdizionale oppure annullamento, revoca o ritiro in sede di autotutela di uno o più atti relativi alla procedura di affidamento dell'appalto, il Contratto potrà essere risolto mediante pec da inviarsi dal Consorzio all'Appaltatore.

In tal caso l'Appaltatore nulla potrà pretendere dal Consorzio medesimo a qualsiasi titolo, sia contrattuale che extracontrattuale, fatto salvo il compenso per le prestazioni svolte sino al momento di ricevimento della pec.

Art. 19 – MODALITA' DI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Le controversie, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 239 e 240 del D.lgs. 50/16 e s.m.i., sono devolute unicamente al Tribunale civile di Cuneo.

Art. 20 – CONTATTI

La Stazione Appaltante CSEA ha sede operativa in P.za Risorgimento, 2 – SALUZZO (CN), telefono: 0175 217520, pec: consorzio.sea.cn@cert.legalmail.it

Riferimenti dell'Appalto:

- Responsabile del Procedimento: TALLONE arch. Flavio;
- Direttore dell'Esecuzione: LERDA Ing. Marco, marco.lerda@consorziosea.it – tel. 320 4682277.

ALLEGATI

ALLEGATO 1 – Autorizzazione



DIREZIONE SERVIZI AI CITTADINI E IMPRESE

SETTORE TUTELA TERRITORIO

UFFICIO GESTIONE RIFIUTI

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - D.Lgs 36/03 e s.m.i. - L.R. 24/02 e s.m.i. – Consorzio Servizi Ecologia e Ambiente (C.S.E.A.) con sede legale in Saluzzo: autorizzazione esercizio gestione post- operativa, sorveglianza e controllo, discarica per rifiuti speciali non pericolosi sita in Fossano, loc. Castello della Nebbia.

(Rif. Pratica archivio n. 237 classifica 08.18)

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 100 del 1 febbraio 2007 avente ad oggetto: “D.Lgs. 152/06 - L.R. 24/02 e s.m.i. - D.Lgs 36/03: Consorzio Servizi Ecologia e Ambiente con sede legale in Saluzzo e ditta FISIA ITALIMPIANTI S.p.A. di Genova: autorizzazione esercizio operazioni di post- gestione, sorveglianza e controllo discarica per rifiuti urbani e assimilabili sita in Fossano, Loc. Castello della Nebbia” è stata rilasciata l’autorizzazione alla post-gestione della discarica per rifiuti non pericolosi, sita in Fossano, Loc. Castello della Nebbia; tale provvedimento ha definito un periodo transitorio, nel quale sono state incrementate le frequenze di monitoraggio proposte sulle acque sotterranee;
- tale autorizzazione è stata successivamente modificata con Determinazione Dirigenziale n. 443 del 18/9/2009, con la quale sono stati assentiti interventi utili ad accelerare i processi di degradazione dei rifiuti ovvero il ricircolo del percolato ed è stato prescritto un incremento delle frequenze di monitoraggio di alcuni parametri da analizzare sulle acque sotterranee e sul biogas, nonché sono stati modificati i livelli di guardia e di allarme relativi al percolato in discarica;
- con provvedimento n. 710 del 18/11/2011, la succitata autorizzazione per il ricircolo del percolato è stata prorogata di sei mesi e sono state confermate le prescrizioni in essa contenute;
- la convenzione rep n. 3488 del 23/08/1991, come modificata ed integrata dal rep. 4671 del 9/4/1997, definisce la ripartizione delle responsabilità inerenti la fase della gestione post - operativa e l’esecuzione delle fasi di sorveglianza e controllo della discarica tra il Consorzio Servizi Ecologia ed Ambiente di Saluzzo e

il gestore FISIA Italmimpianti S.p.A. di Genova come segue:

1. i primi 10 anni di gestione del post mortem, a partire dalla data di chiusura dell'impianto, risultano in capo all'operatore economico privato;
 2. successivi anni risultano in capo alla parte pubblica;
- i rapporti tra il Consorzio C.S.E.A. e il Comune di Fossano sono regolati dall'atto n.24 del 24.3.2005;
- in data 5/3/2015 il Consorzio C.S.E.A. ha formulato istanza di subentro e modifica delle prescrizioni di post gestione, contenute nei provvedimenti succitati, (Determinazione Dirigenziale n. 100/2007, come successivamente modificata dalle Determinazioni n. 443/2009 e n. 710/2011). In particolare il richiedente propone:
- * un allineamento delle tempistiche di controllo sulle matrici ambientali alle disposizioni del D.Lgs. 36/03;
 - * una revisione delle soglie di guardia e di allarme nelle acque sotterranee per i parametri cloruri e nitrati;
- con nota prot. n. 30473 del 26/3/2015 la Provincia ha chiesto al Dipartimento provinciale dell'ARPA di Cuneo di esprimere un parere tecnico sulle richieste di modifica avanzate dal proponente;
- in data 22/4/2015 personale tecnico della Provincia, unitamente a tecnici del Dipartimento Provinciale di Cuneo, del Comune di Fossano, del Consorzio C.S.E.A., alla presenza del responsabile della discarica - per conto della Ditta FISIA ITALIMPIANTI, ha effettuato un sopralluogo allo scopo di verificare lo stato dell'impianto a 10 anni dall'inizio della post-gestione e per valutare le richieste di rivisitare il contenuto prescrittivo dei provvedimenti in essere. E' stata rilevata una corretta gestione e manutenzione;
- in data 8/8/2015, con nota prot. n. 37665, il Dipartimento provinciale dell'ARPA ha trasmesso il parere di competenza da cui si evince che:
1. in merito alla richiesta di variazione della cadenza dei controlli, conviene sulla possibilità di allineare le frequenze con quelle previste dalla tabella 2, allegato 1, D.Lgs 36/2003;
 2. in relazione alla modifica delle soglie dei parametri quali cloruri e nitrati, analizzando i dati dei controlli eseguiti dall'Agenzia, emerge che non si evidenziano superamenti per il parametro cloruri dal 2010 e per il parametro nitrati dal 2009. Ciò premesso, i livelli posti risultano funzionali alla segnalazione ed individuazione di anomalie nello stato di qualità delle acque sotterranee. Si ritiene pertanto che qualora sia opportuna un'eventuale proposta di modifica dei livelli di guardia e di allarme dovrà essere frutto di approfondimenti e valutazioni eseguiti sulla base dei dati disponibili e in funzione delle formazioni idrogeologiche specifiche del sito e delle caratteristiche delle acque sotterranee. In dettaglio, un'eventuale proposta di modifica non potrà prendere in considerazione esclusivamente caratteristiche assolute di qualità delle acque sotterranee legate alla potabilità e/o a standard di qualità nazionali e internazionali, bensì dovrà essere basata prioritariamente su valutazioni sito specifiche, come previsto dal D.lgs 36/03. Sarà possibile inoltre esprimersi con favore a piani di intervento da adottare in specifiche circostanze per il PZ2 che ha riscontrato anomalie in modo discontinuo nel tempo, ma ciò soltanto dopo gli approfondimenti del caso che il Consorzio C.S.E.A. riterrà di eseguire (ivi compresa la valutazione degli aspetti legati ad eventuali rischi per l'ambiente);
 3. per quanto riguarda la misura del battente del percolato nei 68 pozzi di captazione del biogas, ritiene ammissibile anche un monitoraggio annuale, in luogo di quello semestrale proposto, a condizione che la misura semestrale nei pozzi A7, A2, PZT1 e PZT2 evidenzii un livello di percolato contenuto sul fondo, al minimo compatibile con i sistemi di estrazione, fermo restando che sarebbe opportuna una revisione dei livelli di guardia ed allarme di cui alla Tabella 1, Allegato 1 della Determinazione Dirigenziale n. 443/2009;
 4. alcuni dei parametri determinati sulle acque meteoriche e sul percolato sono considerati superflui e/o scarsamente rappresentativi rispetto alla finalità dei monitoraggi, mentre sarebbe opportuno integrare il parametro COD tra quelli determinati con frequenza semestrale ed annuale nelle acque meteoriche;

Visti:

- la Legge n. 70 del 25 gennaio 1994 avente ad oggetto "Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonché per l'attuazione dei sistemi di ecogestione e di audit ambientale", fatta salva dall'art. 189, comma 3, del D.Lgs. 152/2006;
- la Legge Regionale 26 aprile 2000, n. 44 "Disposizioni normative per l'attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 e dal D.Lgs. 10 dicembre 2010, n. 205;
- l'art. 177, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., che stabilisce che le Regioni adeguano i rispettivi ordinamenti alle disposizioni di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema contenute nella parte quarta (Norme in materia di gestione rifiuti e di bonifica dei siti inquinati) del succitato Decreto entro un anno dall'entrata in vigore dello stesso;
- la Legge Regionale 24 ottobre 2002, n. 24 "Norme per la gestione dei rifiuti" e s.m.i.;
- l'art. 3, comma 1, lettera h), della L.R. 24/2002, che delega alle Province i provvedimenti di rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti ex art. 28 del D.Lgs. 22/1997 e s.m.i. (ora art. 208 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.);
- l'art. 265, comma 1 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., che fa salve – fino all'adozione delle corrispondenti specifiche norme attuative del decreto stesso – le norme regolamentari che disciplinano lo smaltimento dei rifiuti;
- il Piano regionale di gestione dei rifiuti, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale 30 luglio 1997, n. 436-11546;
- il Programma provinciale di gestione dei rifiuti, approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale 21 dicembre 1998, n. 142/5;
- la D.G.P. n. 516 dell'1.06.1999 avente per oggetto "D. Lgs. 22/97 – L.R. 59/95 – D. Lgs. 29/93 e s.m.i. Riconoscimento competenze dirigenziali nel Settore Tutela Ambiente";
- la D.G.R. n. 20-192 del 26.06.2000 "Criteri e modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti di cui al D.Lgs. 22/97", così come modificata ed integrata dalla D.G.R. n. 24-611 del 31/07/2000;
- il D.Lgs 13/01/2003, n. 36 "Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti" e s.m.i.;
- l'art. 17 del D.Lgs 36/03 e s.m.i. che, pur stabilendo che le discariche già autorizzate alla data di entrata in vigore del decreto stesso potevano continuare a ricevere, fino al 16 luglio 2005, i rifiuti per cui erano state autorizzate, prevedeva l'obbligo, a carico delle medesime, di presentare all'Autorità competente (la Provincia ai sensi della L.R. 24/2002) un piano di adeguamento dell'impianto alle previsioni introdotte dalla nuova normativa, entro il termine del 27.9.2003;
- la D.G.R. n. 86-10262 del 01/08/2003 "Indirizzi regionali per l'applicazione del decreto legislativo

13/01/2003, n. 36” ed in particolare l’interpretazione che l’art. 17, comma 1 del D.Lgs 36/03 si applica a tutte le discariche autorizzate che, dalla data del 28.3.2003, hanno continuato a ricevere rifiuti;

- la D.G.P. n. 549 del 30.07.2003 recante “D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36: Modalità operative di presentazione piani di adeguamento discariche e adozione procedure amministrative”;
- la D.G.P. n. 516 dell’1.06.1999 avente per oggetto “D. Lgs. 22/97 – L.R. 59/95 – D. Lgs. 29/93 e s.m.i. Riconoscimento competenze dirigenziali nel Settore Tutela Ambiente”;
- la D.G.R. n. 20-192 del 26.06.2000 “Criteri e modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti di cui al D.Lgs. 22/97”, come successivamente modificata ed integrata;

Ritenuto, alla luce dell’istruttoria svolta dai tecnici dell’Ufficio Gestione Rifiuti di dover autorizzare la gestione post-operativa della discarica in capo al Consorzio Servizi Ecologia e Ambiente, rinviando all’atto n. 24 del 24.3.2005, la ripartizione degli oneri e delle responsabilità tra il Consorzio medesimo ed il Comune di Fossano;

Considerato che, alla luce della degli esiti del sopralluogo e del parere tecnico formulato dal Dipartimento provinciale dell’ARPA di Cuneo, sia possibile procedere alla rivisitazione del contenuto prescrittivo di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 100/2007, come successivamente modificato dalle DD.DD 443/209 e 710/2011, riformulando l’allegato tecnico n. 1, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti;

visto l’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

visti gli artt. 4, 16 e 17 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

atteso che ai fini del presente atto, giusto il rinvio alla nuova formulazione dell’art. 4 comma 1 lett.

b) del D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i., non si è in presenza di dati personali;

dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt.7 del D.P.R 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. e 5 del Codice di Comportamento di cui alla D.G.P n. 21 del 28/01/2014;

vista la legge n. 190/2012 e s.m.i. recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”.

dato atto altresì che sono stati rispettati gli adempimenti di cui all’art. 23 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

DISPONE

1. **di autorizzare**, in capo al Consorzio Servizi Ecologia e Ambiente (C.S.E.A.), con sede legale in Saluzzo, Via Macallè 9 – P.IVA 02787760046 - **l'esercizio del periodo di gestione post-operativa della discarica per rifiuti speciali non pericolosi** sita in Fossano, Loc. Castello della Nebbia;
2. **di richiamare** altresì il contratto Rep. n.24 del 24.3.2005, stipulato tra il Comune di Fossano e il Consorzio Servizi Ecologia ed Ambiente di Saluzzo, in ordine alla titolarità della discarica ed alla gestione passiva della medesima;
3. **di approvare** le proposte di modifica del piano di gestione post-operativa e di sorveglianza e controllo nelle sole parti compatibili con le prescrizioni di cui all' **allegato 1 che costituisce parte integrante del presente provvedimento**;

4. **di dare atto** che il presente provvedimento è valido sino al **31/05/2025**. Un anno prima della scadenza deve essere presentata all'Autorità Competente, debita istanza di rinnovo, allegando relazione, a firma di tecnico abilitato, comprovante lo stato di fatto della scarica e l'esito degli interventi e dei monitoraggi in proposito effettuati;
5. **di dare atto che** il Consorzio Servizi Ecologia ed Ambiente di Saluzzo ha provveduto a prestare la garanzia finanziaria per il periodo di gestione post-operativa, accettata dalla Provincia con Determinazione Dirigenziale n. 723 del 25/10/2011 **rammentando che la stessa ha validità fino al 31/10/2015** e che, conseguentemente, occorrerà provvedere al rinnovo o alla stipula di nuova fidejussione prima della scadenza dell'attuale;
6. **di dare atto** inoltre che il presente provvedimento viene trasmesso al Consorzio Servizi Ecologia e Ambiente, al Comune di Fossano, al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. di Cuneo ed all'Assessorato Ambiente della Regione Piemonte;
7. **di dare atto** altresì che avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro i termini previsti dalla legge;
8. **di dare infine atto** che il presente provvedimento non ha alcuna rilevanza sul piano economico finanziario.

IL DIRIGENTE

Dott. Luciano FANTINO

ALLEGATO 1

PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'ESERCIZIO DEL PERIODO DI GESTIONE POST-OPERATIVA E DEL PIANO DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO DELLA DISCARICA PER RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI, SITA IN FOSSANO, LOC. CASTELLO DELLA NEBBIA, AUTORIZZATA IN CAPO AL CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA E AMBIENTE DI SALUZZO.

La **gestione post-operativa** deve garantire il rispetto di quanto prescritto al punto 4 dell'allegato 2 del D.lgs. 36/03, nonché delle previsioni contenute nel piano di gestione post-operativa, presentato per l'approvazione del progetto di adeguamento, nell'osservanza delle seguenti ulteriori prescrizioni:

- le azioni di manutenzione e tutela devono essere tali da mantenere in piena efficienza il cancello e le recinzioni, la rete di raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche, la viabilità interna ed esterna, il sistema di drenaggio e captazione del percolato, la rete di captazione del biogas ed il sistema di combustione correlato, la copertura vegetale, i pozzi e i piezometri.
- il posizionamento dei punti di prelievo dei campioni di aria, dei piezometri e dei pozzetti di monitoraggio del biogas, è evidenziata nella planimetria allegata all'istanza di modifica (protocollo Provincia n. 22864 del 9/3/2015).

In ordine al **Piano di Sorveglianza e controllo**, nella fase di gestione post-operativa, devono essere osservate le seguenti prescrizioni:

1. deve essere garantita una frequenza di asportazione del **percolato** dalla massa dei rifiuti tale da consentire il conseguimento dell'obbligo di legge che impone un battente di percolato in discarica minimo, compatibile con i sistemi di sollevamento e di estrazione. Allo scopo occorre eseguire periodicamente la captazione e l'allontanamento del percolato dai pozzi di estrazione;
2. i livelli di guardia e di allarme (intesi come metri di percolato dal fondo della discarica misurati in A7, A2, PZT1 e PZT2), sulla base delle misurazioni periodiche effettuate nel tempo, sono fissati secondo la seguente tabella:

Tabella n. A: livelli di percolato in discarica

Piezometro di controllo	Livello di allarme (metri dal fondo)
A7	4
A2	4
PZT1	4
PZT2	4

3. nel caso di **superamento del livello di allarme di percolato** in discarica precedentemente fissato, si deve **attivare la procedura prescritta al punto 6.3 della relazione tecnica CE 1114 RTG 014 Rev. A del 16/5/2006 - allegata alla nota prot. n. 1149 trasmessa da C.S.E.A in data 22/5/2006** e riassunta come segue :
 - verifica dello stato di pompaggio dell'impianto;
 - incremento del pompaggio del percolato sia dai pozzi della trincea sia dai pozzi del biogas e misurazione settimanale del battente nei pozzi di controllo (A7,A2, PZT1 e PZT2) per mesi 4;

- verifica del funzionamento dell'impianto di drenaggio del percolato con controlli all'impianto elettrico ed all'impianto idraulico;
- verifica presenza di sacche di percolato in movimento nel corpo della discarica;
- verifica infiltrazioni acqua nel corpo della discarica;
- verifica impermeabilizzazione attraverso indagini geognostiche.

Nel caso in cui si evidenziasse una falla, il proponente si attiverà per il ripristino dell'impermeabilizzazione progettando e definendo, sentiti gli Enti di Controllo, le soluzioni tecnico-ingegneristiche da attuare ed adottare;

4. devono essere determinati il **volume e, con frequenza semestrale, la composizione** del percolato includendo i parametri indicati alla tabella n. 1 riassuntiva delle azioni di monitoraggio ;
5. deve essere garantito l'allontanamento delle **acque meteoriche** attraverso la rete predisposta. Con **frequenza semestrale** occorre provvedere alla determinazione dei parametri indicati nella tabella n. 1 riassuntiva delle azioni di monitoraggio. Il prelievo deve essere effettuato dal pozzetto ubicato dal lato Stura a circa metà della discarica;
6. con **frequenza annuale** - si deve provvedere al rilievo topografico della discarica ed alla valutazione dell'assestamento del corpo della stessa. Ciò al fine di valutare l'evoluzione del volume dei rifiuti posti in discarica, anche adottando i conseguenti ripristini della superficie, nonché per evidenziare i fenomeni di assestamento degli argini;
7. la misurazione dei **dati meteorologici** è garantita dalla centralina posizionata come indicato nella planimetria allegata all'istanza (protocollo Provincia n. 22864 del 9/3/2015); i parametri monitorati sono indicati nella tabella n. 1 riassuntiva delle azioni di monitoraggio;
8. deve essere verificata, con **frequenza semestrale**, la **qualità dell'aria** attraverso prelievi nei due punti indicati nella planimetria allegata all'istanza (protocollo Provincia n. 22864 del 9/3/2015). Occorre provvedere alla determinazione dei parametri indicati nella tabella n. 1 riassuntiva delle azioni di monitoraggio. I valori di guardia sono fissati nella sottostante tabella:

Tabella B: livelli per la qualità dell'aria

PARAMETRO	U.M.	SOGLIA DI GUARDIA	SOGLIA DI ALLARME
metano (CH ₄)	mg/Nm ³	20	50
ammoniaca (NH ₃)	mg/Nm ³	5	10
acido solfidrico (H ₂ S)	mg/Nm ³	1	5

9. in caso di superamento dei livelli sopraccitati deve essere attuato quanto previsto nella sottostante tabella, previa comunicazione, entro le 48 ore successive all'accertamento, da inoltrare alla Provincia, all'A.R.P.A. e al Comune di Fossano:

Tabella n. B 1: piani d'intervento in caso di raggiungimento dei livelli stabiliti per la **qualità dell'aria**:

LIVELLO DI GUARDIA	INTERVENTI MINIMI CHE DOVRANNO ESSERE ADOTTATI AL SUPERAMENTO DELLA SOGLIA DI RIFERIMENTO
SOGLIA DI GUARDIA	<p>Nel caso di superamento della soglia di attenzione in uno qualsiasi dei punti di monitoraggio:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ verifica dell'integrità della copertura superficiale della discarica; ■ verifica del corretto funzionamento dell'impianto di combustione del biogas e estrazione del percolato; ■ verifica dell'integrità delle tubazioni della rete di captazione della rete di captazione del biogas e del percolato; ■ ripetizione delle indagini che hanno evidenziato il superamento; ■ qualora sia confermato il superamento: <ul style="list-style-type: none"> - incremento della depressione in tutti i pozzi di captazione del biogas; - la trasmissione degli esiti del monitoraggio in oggetto (con relativo riscontro disuperamento della soglia di attenzione) – da inviare secondo le tempistiche previste dal presente provvedimento – dovrà essere accompagnata da un'apposita relazione, a firma di tecnico abilitato, relativa a quanto riscontrato, agli interventi adottati e previsti, e contenente un'interpretazione del fenomeno; <p>- i monitoraggi dovranno essere effettuati con <u>periodicità mensile</u>, presso i due punti di monitoraggio;</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ tutti gli interventi in oggetto dovranno essere messi in atto fino alla scomparsa del superamento o alla stabilizzazione dei valori rilevati, da verificarsi per un periodo non inferiore a tremesi; ■ l'interruzione degli interventi in oggetto dovrà essere comunicata, alla Provincia ed al Dipartimento Provinciale A.R.P.A. di Cuneo, con un anticipo di 15 giorni; tale comunicazione dovrà essere accompagnata da una relazione tecnica di consuntivo sul fenomeno osservato.
SOGLIA DI ALLARME	<p>Nel caso di superamento della soglia di allarme in uno qualsiasi dei punti di monitoraggio:</p> <p>Tutti gli interventi previsti per il superamento della soglia di attenzione, con l'aggiunta dei seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ la relazione tecnica relativa a quanto riscontrato ed agli interventi adottati e previsti – da trasmettersi alla Provincia ed al Dipartimento Provinciale A.R.P.A. di Cuneo entro i termini previsti per la trasmissione degli esiti dei monitoraggi - dovrà contenere un'approfondita interpretazione ed una valutazione della possibile evoluzione del fenomeno (ad esempio, con l'ausilio di un modello matematico di diffusione); tale relazione dovrà essere comunque aggiornata alla scomparsa del superamento, nonché, qualora il superamento permanga per un periodo superiore a tre mesi, con periodicità trimestrale; ■ predisposizione, in accordo con gli Enti competenti, di un idoneo programma di lavoro finalizzato alla definizione del fenomeno e delle conseguenti, ulteriori modalità d'intervento.

10. con frequenza **semestrale** occorre provvedere alla determinazione della composizione del **gas di discarica** prelevato a monte dell'immissione in torcia, provvedendo all'analisi dei parametri indicati nella tabella n. 1 riassuntiva delle azioni di monitoraggio. Inoltre, eventuali fughe di biogas devono essere monitorate, sempre con frequenza **semestrale**, mediante la rilevazione di metano nei 4 piezometri all'uopo predisposti ed individuati con la lettera M nella planimetria in atti relativa ai punti di campionamento;

11. nella tabella sottostante sono definiti i livelli di guardia e di allarme nei pozzetti di monitoraggio:

Tabella n. C: livelli di biogas nei piezometri di controllo

PARAMETRO	U.M.	SOGLIA DI GUARDIA	SOGLIA DI ALLARME
metano (CH ₄)	%v	> 0,5	> 3

12. in caso di superamento dei suddetti valori si deve attuare la procedura descritta nella sottostante tabella, previa comunicazione, entro le 48 ore successive all'accertamento, da inoltrare alla Provincia, all'A.R.P.A. e al Comune di Fossano:

Tabella n. C1: piani d'intervento in caso di raggiungimento dei livelli stabiliti per il **biogas**

LIVELLO	INTERVENTI MINIMI CHE DOVRANNO ESSERE ADOTTATI AL SUPERAMENTO DELLA SOGLIA DI RIFERIMENTO
SOGLIA DI GUARDIA	<p>Nel caso di superamento della soglia di guardia in uno qualsiasi dei piezometri:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ verifica del corretto funzionamento dell'impianto di combustione biogas e di estrazione del percolato; ■ ripetizione delle indagini che hanno evidenziato il superamento; ■ qualora sia confermato il superamento: <ul style="list-style-type: none"> - incremento della depressione nei pozzi di captazione del biogas prossimali all'evidenza; - la trasmissione degli esiti del monitoraggio in oggetto (con relativo riscontro di superamento della soglia di attenzione) – da trasmettersi secondo le tempistiche previste dal presente provvedimento – deve essere accompagnata da un'apposita relazione, a firma di tecnico abilitato, relativa a quanto riscontrato, agli interventi adottati e previsti, contenente un'interpretazione del fenomeno; - i monitoraggi devono essere effettuati con <u>periodicità mensile</u>, presso tutti i piezometri; ■ tutti gli interventi in oggetto devono essere messi in atto fino alla scomparsa del superamento o alla stabilizzazione dei valori rilevati, da verificarsi per un periodo non inferiore a tre mesi; ■ l'interruzione degli interventi in oggetto deve essere comunicata, alla Provincia ed al Dipartimento Provinciale A.R.P.A. di Cuneo, con un anticipo di 15 giorni; tale comunicazione deve essere accompagnata da una relazione tecnica di consuntivo sul fenomeno osservato.
SOGLIA DI ALLARME	<p>Nel caso di superamento della soglia di allarme in uno qualsiasi dei piezometri:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ripetizione delle indagini che hanno evidenziato il superamento; ■ qualora sia confermato il superamento: <ul style="list-style-type: none"> - ulteriore incremento della depressione <u>in tutti i pozzi di captazione del biogas</u>; - comunicazione immediata di quanto rilevato alla Provincia ed al Dipartimento Provinciale A.R.P.A. di Cuneo; - i monitoraggi devono essere effettuati con <u>periodicità settimanale</u>, presso tutti i piezometri; - la trasmissione degli esiti del monitoraggio in oggetto (con relativo riscontro di superamento della soglia di allarme) – da trasmettersi secondo le tempistiche previste dal presente provvedimento – deve essere accompagnata da un'apposita relazione a firma di tecnico abilitato, relativa a quanto riscontrato, agli interventi adottati e previsti, contenente una valutazione della possibile evoluzione del fenomeno (ad esempio, con l'ausilio di un modello matematico di diffusione); ■ predisposizione, di un idoneo programma di lavoro finalizzato alla definizione del fenomeno e delle conseguenti, ulteriori modalità d'intervento.

13. al fine di garantire il corretto controllo delle **acque sotterranee**, deve essere mantenuta in efficienza la rete di piezometri denominati PZ1, PZ2, Pz3, PZ4, PZ5 e PZ6 - riportata nella planimetria (protocollo Provincia n. 22864 del 9/3/2015)

14. nella tabella 1 riassuntiva delle azioni di monitoraggio sono indicati i parametri e la frequenza di campionamento per la verifica dell'acquifero sotterraneo;

15. nella tabella sottostante sono indicati i parametri e le relative soglie di guardia e di allarme per le acque sotterranee. Diversi valori di guardia e di allarme potranno essere definiti solo a seguito di approfondimenti e valutazioni eseguiti sulla base dei dati disponibili e in funzione delle formazioni idrogeologiche specifiche del sito e delle caratteristiche delle acque sotterranee;

Tabella D : livelli dei parametri descritti per le acque sotterranee

PARAMETRO DA DETERMINARE	U.M.	FREQUENZA	SOGLIA DI GUARDIA	SOGLIA DI ALLARME
Cloruri	mg/l	Semestrale	100	150
Solfati	mg/l	Semestrale	340	380
Ione ammonio (NH ₄ ⁺)	mg/l NH ₄ ⁺	Semestrale	1	1,5
Ione nitrato (NO ₃ ⁻)	mg/l NO ₃ ⁻	Semestrale	1,5	3
Ione nitrito (NO ₂ ⁻)	mg/l NO ₂ ⁻	Semestrale	0,6	0,75

Alluminio	µg/l	Semestrale	270	300
Cromo (totale)	µg/l	Semestrale	67,5	75
Nichel	µg/l	Semestrale	27	30

16. in caso di superamento dei suddetti valori, previa comunicazione, entro le 48 ore successive all'accertamento, da inoltrare alla Provincia, all'A.R.P.A. e al Comune di Fossano, si deve attuare la procedura descritta nella sottostante tabella:

Tabella D 1 piani d'intervento in caso di raggiungimento dei livelli stabiliti per le **acque sotterranee**

LIVELLO	PIANI DI INTERVENTO
SOGLIA DI GUARDIA	<p>Nel caso di superamento della soglia di guardia, anche per un solo parametro ed in uno qualsiasi dei piezometri:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ripetizione del campionamento presso il piezometro interessato dal superamento, dopo adeguato spurgo del medesimo; ■ qualora sia confermato il superamento: <ul style="list-style-type: none"> - prosecuzione del campionamento sul piezometro presso il quale si è verificato il superamento, con frequenza mensile per tre mesi e successivo invio alla Provincia e al Dipartimento provinciale A.R.P.A. di Cuneo, di relazione corredata da certificati analitici, interpretazione del fenomeno e proposte di intervento, da inoltrarsi, entro 20 giorni dall'ottenimento degli ultimi esiti analitici; ■ attuazione delle eventuali prescrizioni disposte dall'autorità competente.
SOGLIA DI ALLARME	<p>Nel caso di superamento della soglia di allarme, anche per un solo parametro ed in uno qualsiasi dei piezometri:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ripetizione del campionamento presso il piezometro interessato dal superamento, dopo adeguato spurgo del medesimo; ■ qualora sia confermato il superamento: <ul style="list-style-type: none"> - campionamento e analisi in tutti i piezometri facenti parte della rete di monitoraggio, dopo adeguato spurgo, nonché determinazione dei livelli di percolato in discarica nei pozzi di controllo, nei pozzi di studio e presso i pozzi adibiti all'estrazione del biogas; tali azioni devono essere protratte per quattro mesi; qualora si verificasse in tale periodo il superamento dei livelli di guardia e di allarme del percolato di cui alla precedente tabella n. 1, si deve attivare la procedura di cui al punto 6 dell'allegato 1 della presente Determinazione; viceversa, nel caso in cui non vi siano superamenti dei valori di guardia e allarme sui livelli del percolato, ma permanga il superamento riscontrato sulle acque sotterranee, dovranno essere messe in atto tutte le azioni e le indagini ritenute necessarie per valutare l'efficacia del pacchetto di impermeabilizzazione entro i successivi due mesi; nel tempo occorrente per le verifiche e gli studi si deve proseguire nell'indagine analitica su tutti i piezometri con frequenza mensile. Entro i 30 giorni successivi alla conclusione delle indagini suddette deve essere inviata alla Provincia relazione, a firma di tecnico abilitato, riassuntiva degli accertamenti effettuati, contenente approfondita interpretazione del fenomeno e le relative proposte di intervento. Dall'esame di tale relazione la Provincia, l'A.R.P.A. e il Comune valuteranno la necessità di richiedere idonea analisi di rischio sanitario ambientale sul sito ai sensi della normativa vigente. ■ attuazione delle eventuali prescrizioni disposte dall'autorità competente.

17. entro il **31 gennaio di ogni anno**, l'istante deve inoltrare alla Provincia ed al Dipartimento provinciale A.R.P.A. di Cuneo, una relazione tecnica (in formato cartaceo ed informatico), riferita all'anno precedente ed a firma di tecnico abilitato, contenente quanto segue:

o quantità di percolato (m^3 /anno) estratto e conferito a ditta autorizzata, da correlare con i dati e parametri meteorologici;

o quantità di gas prodotto ed estratto (Nm^3 /anno), nonché avviato al recupero di energia (KWh/anno);

o risultati analitici dei monitoraggi delle matrici ambientali e di tutte le verifiche prescritte dal D.Lgs. 36/03 e dettagliate nel presente provvedimento, corredati dalle necessarie interpretazioni e valutazioni dei risultati ottenuti.


18. deve essere tenuto apposito registro, dove annotare i monitoraggi prescritti;

19. è fatto obbligo di realizzare ulteriori interventi tecnici ed operativi che gli Organi di controllo, ed in particolare la Provincia, ritengano necessari nella fase di gestione della discarica;
20. è fatto altresì obbligo di provvedere alle analisi ed alle verifiche prescritte dagli Organi di controllo, ed in particolare la Provincia, durante il periodo di gestione della discarica;
21. le comunicazioni che l'istante deve trasmettere ai sensi della presente autorizzazione, devono essere inviate mediante PEC;
22. l'istante deve garantire che le operazioni autorizzate siano svolte in conformità con le vigenti norme di tutela ambientale, di salute e sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica;
23. la presente autorizzazione deve essere sempre custodita, anche in copia, presso l'impianto;
24. per quanto non espressamente previsto dalla vigente normativa sono fatte salve le vigenti norme in materia di tutela ambientale, igiene e sanità pubblica, sicurezza dei luoghi di lavoro e prevenzione incendi.


TABELLA N. 1 RIEPILOGATIVA DELLE AZIONI DI MONITORAGGIO

Operazione	Frequenza	Parametri da analizzare
Livelli percolato scarica - A7, A2, PZT1, PZT2	Semestrale	
Livelli percolato pozzi biogas (68 pozzi captazione)	Semestrale	La misurazione può essere annuale se in A7, A2, PZT1 e PZT2 si rileva un battente minimo compatibile con sistemi di sollevamento
Misura volume percolato prodotto	Semestrale	
Livello di falda 6 piezometri PZ1, PZ2, PZ3, PZ4, PZ5, PZ6	Semestrale	
Composizione biogas	Semestrale	Depressione, CH4, O2
Misura speditiva CH4 in pozzi MB1, MB2, MB3, MB4	Semestrale	CH4
Analisi percolato (volume e composizione)	Semestrale	pH, conducibilità, BOD5, COD, Cloruri, Solfati, Fe, Mn, Ni, Crtot, CrVI, P, NH4
Analisi acque meteoriche pozzo lato stura	Semestrale	pH, conducibilità, BOD5, COD, Cloruri, Solfati, Fe, Mn, Azoto ammoniacale, nitrico, nitroso
Biogas imp. Captazione (torcia)	Semestrale	Metano, CO2, NH3, H2S, O2, H2
Qualità aria (in 2 punti ingresso e angolo Autostrada)	Semestrale	Metano, ammoniaca, acido solfidrico
Acque sotterranee 6 piezometri PZ1, PZ2, PZ3, PZ4, PZ5, PZ6	Semestrale	Ferro, Manganese, pH, Conducibilità, Temperatura, Kubel, Cloruri, Solfati, Ione ammonio (NH4+), Nitrati (NO3-), Nitriti (NO2-), Alluminio, Cromo totale, Nichel
Analisi percolato (volume e composizione)	Annuale	pH, Conducibilità, BOD5, COD, Ca, Na, K, P, Cloruri, Solfati, Fluoruri, IPA, Fe, Mn, As, Cu, Cd, Cr tot, CrVI, Hg, Ni, Pb, Mg, Zn, Azoto ammoniacale, nitroso, e nitrico, Fenoli, Solventi organici aromatici.
Analisi acque meteoriche pozzo lato stura	Annuale	pH, Conducibilità, BOD5, COD, Ca, Na, K, Cloruri, Solfati, Fluoruri, IPA, Fe, Mn, As, Cu, Cd, Cr tot, CrVI, Hg, Ni, Pb, Mg, Zn, Azoto ammoniacale, nitroso, e nitrico, Fenoli, Solventi organici aromatici.
Relazione con valutazione degli assestamenti	Annuale	
Acque sotterranee 6 piezometri PZ1, PZ2, PZ3, PZ4, PZ5, PZ6	Annuale	Ferro, Manganese, pH, Conducibilità, Temperatura, Kubel, Cloruri, Solfati, Ione ammonio (NH4+), Nitrati (NO3-), Nitriti (NO2-), Alluminio, Cromo totale, Nichel, BOD5, TOC, As, Cd, CrVI, Hg, Pb, Cu, Zn, Ca, Mg, K, Na, F, Cianuri, IPA, Fenoli, Composti organici Alogenati (compreso cloruro di vinile), Solventi organici Aromatici, Solventi organici azotati, Solventi Clorurati, Pesticidi fosforati e totali

ALLEGATO 2 – Mappa del sito con punti di presa fotografica



ALLEGATO3–Mappa del sito con impiantistica



ALLEGATO 4 – Adeguamento ISTAT

Sistema di calcolo adeguamento - Esempio:

avvio del servizio 1 dicembre 2021 con corrispettivo di 1.000,00 €: fino al 30 novembre 2022 il corrispettivo non subisce modifiche.

A partire dal 1 dicembre 2022, sulla base dell'indice ISTAT FOI di cui alla tabella allegata, si rileva un incremento pari a +11,3%: di conseguenza l'adeguamento risulta essere

$$1.000,00 \times 11,3\% = 11,30 \text{ €}$$

e il nuovo corrispettivo pari ad 1.011,30 €, da applicare a partire dal 01 dicembre 2022.



FOI (nt) 3.1 - Indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati

Generale al netto dei tabacchi (a partire dal Febbraio 1992)

Variazioni Percentuali del mese indicato rispetto allo stesso mese dell'anno precedente

ANNO	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
omiss.												
2010	1,3	1,3	1,5	1,6	1,5	1,3	1,7	1,5	1,6	1,7	1,7	1,9
2011	2,2	2,3	2,5	2,6	2,6	2,7	2,7	2,8	3,0	3,2	3,2	3,2
2012	3,2	3,3	3,2	3,2	3,0	3,1	2,9	3,1	3,1	2,7	2,4	2,4
2013	2,2	1,8	1,6	1,1	1,2	1,2	1,2	1,1	0,8	0,7	0,6	0,6
2014	0,6	0,5	0,3	0,5	0,4	0,3	0,1	-0,1	-0,1	0,1	0,2	-0,1
2015	-0,7	-0,4	-0,2	-0,3	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0
2016	0,3	-0,2	-0,3	-0,4	-0,4	-0,3	-0,1	-0,1	0,1	-0,1	0,1	0,4
2017	0,9	1,5	1,4	1,7	1,4	1,1	1,0	1,2	1,1	0,9	0,8	0,8
2018	0,9	0,5	0,7	0,4	0,9	1,2	1,5	1,5	1,3	1,5	1,4	1,0
2019	0,7	0,8	0,8	0,9	0,7	0,5	0,2	0,3	0,1	0,0	0,1	0,4
2020	0,5	0,2	0,1	-0,1	-0,4	-0,3	-0,4	-0,7	-0,6	-0,4	-0,3	-0,2
2021	0,2	0,5	0,7	1,2	1,3	1,4	1,9	2,1	2,6	3,0	3,6	3,8
2022	4,7	5,6	6,4	5,8	6,8	7,8	7,8	8,1	8,6	11,5	11,5	11,3

ALLEGATO 5 - Modello editabile tracciabilità dei flussi

Spett.le
C.S.E.A.
Piazza Risorgimento, 2
12037 **SALUZZO** (CN)

Il sottoscritto _____
nato a _____
il _____
in qualità di Legale Rappresentante dell'impresa

_____ con sede in _____
con Codice Fiscale n. _____
con Partita IVA n. _____

appaltatrice del servizio di captazione del biogas, conduzione e manutenzione della discarica di proprietà del C.S.E.A. "Castello della nebbia" in Fossano. Periodo 01.08.2023 - 31.07.2026

COMUNICA

ai sensi dell'art. 3, comma 7 della Legge 13/08/2010 n° 136 e s.m.i (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia):

€ che ha provveduto all'accensione del conto corrente dedicato CODICE IBAN:

_____ e che le persone delegate ad operare su di esso risultano:
(indicare le generalità, la data di nascita, il codice fiscale)

€ di essere titolare del conto corrente CODICE IBAN:

_____ che la prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica del suddetto conto corrente risulta essere stata:

_____ e che le persone delegate ad operare su di esso risultano:
(indicare le generalità, la data di nascita, il codice fiscale)

Il sottoscritto s'impegna, sin da ora, a comunicare ogni modifica ai dati trasmessi e ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla norma citata.

Luogo, data

Il Legale Rappresentante